

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02/10/2015) 13-10-2015, n. 41060

La tenuità del fatto e l'elemento quantitativo

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza de 12 maggio 2014 ha confermato la sentenza emessa il 29 maggio 2012 dal Tribunale di Termini Imerese, sez dist. di Cefalù che aveva condannato D. G.M. alla pena di Mesi quattro di reclusione per il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. a), per aver scaricato e abbandonato sul proprio terreno sito in (OMISSIS), fraz. Pellizzara, sito non autorizzato, rifiuti speciali pericolosi è non pericolosi costituiti da parte di autoveicoli, numerosi elettrodomestici e n. 12 batterie di alimentazione per veicoli, un ingente quantitativo di pneumatici ed altro materiale ferrosi, il 13 marzo 2009.

2. L'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per i seguenti motivi:

1) Violazione ex art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 210 del 2008, art. 6 e art. 42 c.p., comma 2 nonché art. 530 c.p.p. , per manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento del dolo, in quanto la Corte di appello ha ritenuto accertata la condotta di scarico di rifiuti senza avere accertato la definitività o meno di tale abbandono;

2) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 c.p. , in ordine alla determinazione della pena;

3) Violazione ex art. 606 c.p.p. , lett. b) ed e), in relazione all'art. 164 c.p. , quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo i giudici affermato, in contrasto con la giurisprudenza sul punto, che costituisce elemento ostativo il fatto che il reato commesso il (OMISSIS) risulta depenalizzato; inoltre la sentenza impugnata non ha motivato in merito al giudizio prognostico con riferimento agli elementi di valutazione ex art. 133 c.p..

3. All'odierna udienza, il difensore del ricorrente ha invocato l'applicazione al caso di specie della causa di non punibilità dell'art. 131-bis c.p..

Motivi della decisione

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati, in quanto, nella sostanza, finiscono per proporre delle censure in punto di fatto. Infatti, in sede di legittimità è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 6[^], n. 22256 del 2006, Bosco, Rv. 234148): quando il giudice di merito abbia esposto le motivazioni della propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo non è ammessa una diversa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio da parte dei giudici di legittimità, il cui compito è stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre, in quanto la mera prospettazione di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali non costituisce vizio, comportante controllo di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 930 del 29/1/1996, Clarke, Rv. 203428).

2. D'altra parte, come è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. Sez. 4[^], n. 15227 dell'11/4/2008, Baretta, Rv. 239735; Sez. 6[^], n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente, e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo. Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica, allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3[^], n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

3. Nel caso di specie i giudici di merito hanno fornito una congrua motivazione, immune da smagliature logiche, innanzitutto in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato: si vedano, in particolare, le parti motivate in tema di elemento soggettivo, la cui sussistenza è stata confermata dai giudici di secondo grado anche sulla considerazione che l'ingente mole di rifiuti rinvenuta costituisse elemento rivelatore di ripetute condotte volontarie. Anche avuto a riguardo alla dosimetria della pena, nella parte motiva della sentenza è stato espressamente menzionato il positivo comportamento processuale tenuto dall'imputato e l'effettuata bonifica dell'area, condotte valutate al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, per cui la pena è stata contenuta in prossimità dei minimi edittali, ma non al minimo possibile, solo a cagione dell'ingente quantitativo di rifiuti oggetto materiale della condotta.

4. Questo Collegio ritiene, di contro, fondato il terzo motivo di ricorso proposto: il giudice di primo grado aveva ritenuto concedibile, in via teorica, la sospensione condizionale della pena, posto che uno dei reati commessi in passato dal ricorrente era stato in seguito depenalizzato, ma aveva negato il beneficio ritenendo le precedenti violazioni della legge penale quali indici di "una inclinazione a delinquere". La prima considerazione risulta corretta, infatti la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena" (cfr. Sez. 6^a, n. 16363 del 5/2/2008, Scaccini, Rv. 239555).

La seconda valutazione era invece frutto di un giudizio di merito che l'imputato aveva censurato espressamente con uno specifico motivo proposto in appello, ma sulla quale la Corte palermitana non si è nella sostanza pronunciata, avendo invece motivato il proprio diniego del beneficio solo in riferimento alla presenza delle due precedenti condanne, per le quali la sospensione condizionale della pena era già stata disposta, senza tenere in alcun conto di quanto affermato dal giudice di prime cure circa il fatto che il titolo di reato di una di tali condanne fosse stato depenalizzato e della possibilità di concedere, per una terza volta quindi, la sospensione condizionale della pena, attesa la sostanziale ininfluenza del beneficio concesso per una fattispecie che sia stata oggetto di abolitio criminis.

Risulta quindi evidente che, nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà prendere in esame nuovamente la possibilità di concedere o meno il beneficio della sospensione condizionale della pena.

5. Quanto all'invocata verifica della possibile configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., va considerato che il giudice di legittimità deve necessariamente svolgere tale verifica sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito. Infatti la particolare tenuità dell'offesa deve essere valutata avuto a riguardo alle modalità particolari della condotta ed alla esiguità del danno o del pericolo, secondo il giudizio operato dai giudici di merito sulla base dei criteri dell'art. 133 ci c.p. (dopo avere anche esclusa ogni abitudine ad analoga illecita condotta). Alla luce di tali considerazioni, deve essere rilevato che, nelle parti motivate delle sentenze di merito, sono contenuti giudizi ostativi al riconoscimento della sussistenza di un fatto lesivo particolarmente lieve. Va infatti considerato che la condotta illecita ha avuto ad oggetto un consistente quantitativo di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, rinvenuti sul terreno, senza alcun sistema di protezione o contenimento ed esposti ad agenti atmosferici (come descritti nel capo di imputazione), quantitativo che il giudice di prime cure non ha esitato a definire "la gigantesca e straordinaria mole di rifiuti" (ed anche "smisurata quantità"), prodotta a seguito di "un'attività duratura e ripetuta nel tempo", considerazione che aveva giustificato una dosimetria sanzionatoria discostata dal minimo edittale. Il medesimo giudizio è stato confermato anche nella sentenza impugnata, con evidente impossibilità di

qualificare la condotta delittuosa come accertata un fatto di particolare tenuità ex art. 131 bis c.p., come tale non punibile.

Di conseguenza la decisione impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente alla applicabilità della concessione della sospensione condizionale della pena, mentre il ricorso deve essere, nel resto, rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, limitatamente all'applicabilità della sospensione condizionale della pena; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2015